

Ai Presidenti degli Ordini
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica

Loro e-mail - PEC

Oggetto: Circolare 29.2024 - nota legale su certificazione dello stato di gravidanza da parte dell'Ostetrica ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica - nell'esercizio delle prerogative ed attribuzioni istituzionali a lei derivanti dal Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dall'art. 4, comma 1, della Legge 11.1.2018, n. 3, - è intervenuta con specifica nota legale presso la Direzione Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, la Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali INPS, la Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi INPS, il Coordinamento Generale Medico Legale INPS, per rappresentare il problema giuridico, sociale e sanitario concernente la possibilità legittima da parte dell'Ostetrica di certificare lo stato di gravidanza e trasmettere telematicamente all'Istituto il relativo certificato di gravidanza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16, 21 e 76 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.

La Federazione ha premesso che fra i diritti umani ed i principi etici salvaguardati dall'esercizio della professione di Ostetrica rientrano, senza ombra di dubbio, il diritto alla salute materno-infantile individuale e collettiva ed, in particolare, il diritto alla tutela della gravidanza e della maternità.

Quindi ha analizzato le norme vigenti¹, le circolari applicative dell'INPS evidenziando come il tenore letterale delle disposizioni rilevanti parrebbe limitare soltanto ai Medici del SSN o con esso convenzionati il potere certificativo dello stato di gravidanza.

¹ La normativa vigente in materia di tutela e sostegno della maternità è stata riordinata nel Testo Unico del 2001, riprendendo terminologie e categorie professionali sanitarie risalenti all'epoca di approvazione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (artt. 4, 28, 29 e 30).

L'ultima modifica normativa apportata all'art. 21 del Testo Unico introdotto con D.Lgs. 151/2001, da parte del Codice dell'Amministrazione digitale del 2016 (D.Lgs. 179/20176) ha reiterato l'attribuzione al solo “Medico del Servizio Sanitario Nazionale” la compilazione e trasmissione dei certificati medici di gravidanza (o di interruzione della gravidanza), prevedendo espressamente, al comma 1 bis, che “Il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS” ed al comma 2 bis che “La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS”.

Analogamente, l'art. 76, del Testo Unico D.Lgs. 151/2001 prevede che “1. Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo unico, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale. 2. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per

Su tale presupposto la Federazione ha ribadito con forza che tale interpretazione è, tuttavia, contrastante con l'evoluzione dell'ordinamento giuridico delle professioni sanitarie ed, in particolare, **con il riconoscimento espresso all'Ostetrica della competenza di accertare la gravidanza e di diagnosticarne la natura "normale" o "fisiologica"** (c.d. Basso rischio ostetrico), nonché di consigliare, assistere la gestante e poi la partoriente per tutto il percorso della gravidanza, in autonomia, senza vincoli di subordinazione o obblighi di prescrizione medica, potendo (e dovendo) coinvolgere il medico nel percorso assistenziale soltanto se, a suo giudizio, sospetti un viraggio patologico della gravidanza e l'assistita necessiti di un'assistenza specialistica addizionale.

Pertanto, è stato evidenziato alle Autorità predette il quadro normativo professionale vigente affinché sia loro chiaro che il percorso di **"autonomizzazione" delle Professioni sanitarie** (definite sovente dal legislatore *"esercenti le professioni sanitarie"*, di recente si v. l'art. 5 della Legge 8.3.2107, n. 24) **abbia attribuito alle Ostetriche (in quanto professioniste sanitarie), competenze distintive che queste, a seguito di percorsi formativi universitari base e post base, possono (e debbono) esercitare in autonomia e, se necessario, in collaborazione con gli specialisti medici.**

La Federazione ha, pertanto, concluso ritenendo **che escludere le Ostetriche dal novero dei professionisti legittimati a certificare lo stato di gravidanza, comporti al contempo sia la negazione di una chiarissima competenza ad accertare la gravidanza stessa, sia la negazione del diritto della donna (e della coppia) di vedere accertato e, quindi certificato, lo stato di gravidanza da professionista sanitario certamente abilitato a farlo.**

Si è evidenziato, inoltre, che anche dal punto di vista giuridico amministrativo non difetta in capo alle Ostetriche che prestano servizio presso il Servizio Sanitario Nazionale la qualifica pubblicistica sufficiente a dichiarare, con effetti giuridici esterni, uno stato, fatto o condizione che abbia - nell'esercizio delle sue competenze- accertato. A riprova della sussistenza di poteri pubblicistici di attestazione e certificazione, la giurisprudenza riconosce ai professionisti sanitari (e quindi alle Ostetriche) il potere-dovere di redazione della documentazione sanitaria secondo canoni di veridicità, genuinità e correttezza².

Pur avendo chiaramente espresso che soltanto una modifica normativa che armonizzi il sistema e coordini le disposizioni toglierebbe ogni dubbio sulla legittimità del potere certificativo delle Ostetriche circa lo stato di gravidanza, è stato chiesto uno sforzo interpretativo idoneo a superare l'incongruenza sopra delineata.

Infatti, lo stesso testo normativo contenuto nel Testo Unico **parrebbe lasciare uno spazio di discrezionalità normativa e tecnica all'INPS** – così superando l'apparente rigidità della lettera normativa – laddove si valorizzasse l'inciso contenuto nell'art. 76, comma 1, nella parte in cui, ai fini della identificazione dei soggetti certificatori, prevede che **"Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo unico, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale"**.

il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata...(omissis)".

² (si cfr., Cass. pen., 12 luglio 2011, n. 42917, conformi Cass. pen., sez. V, 8 febbraio 1990, n. 6394 e Cass. Sez. V, 11 luglio 2005, n. 35167; Cassazione penale sez. V - 16/12/2019, n. 9393)

Prot. 1002 Class. 1101

Roma, 15 maggio 2024

La lettera della legge pare lasciare spazio a fonti normative di rango primario o secondario idonee ad individuare” **casi di ulteriore specificazione**” in cui i certificati possano essere rilasciati da professionisti diversi dal personale medico.

Tutto quanto premesso, è stato richiesto un urgente approfondimento e, successivamente, il riconoscimento, della possibilità per le Ostetriche del SSN:

- a) di poter disporre di un proprio profilo come soggetti “certificatori”;
- b) di potere accedere, tramite PIN, SPID, CIE o CNS all’apposito servizio telematico presente sul sito dell’Istituto nella sezione (oggi denominata) “*Medici certificatori*” – ancora più correttamente denominabile “*Professionisti certificatori*” -;
- c) di poter comunicare alla donna il numero univoco di certificato assegnato dal sistema, eventualmente fornendo alla stessa anche una copia cartacea
- d) di poter trasmettere e consultare i certificati rilasciati.

Cordiali saluti.

La Presidente FNOPO

Dott.ssa Silvia Vaccari

